



## CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE

**Oggetto: Rideterminazione articolo statutario "Composizione del Consiglio camerale" mandato 2024-2029 ai sensi dell'articolo 17, comma 1 bis, del D.L. n.215/2023 convertito con Legge n.18/2024.**

**Presenti:**

SABATINI Gino	Presidente
GIORDANO Salvatore	Vice Presidente
ALLERUZZO Gianfranco	Rappresentanza Cooperative
BORDONI Moreno	Rappresentanza Altri Settori
BORGIANI Roberto	Rappresentanza Commercio
BRAMUCCI Giacomo	Rappresentanza Commercio
CALABRESI Fausto	Rappresentanza Commercio
CAPRIOTTI Federica	Rappresentanza Industria
DI SANTE Tommaso	Rappresentanza Agricoltura
LORENZINI Erica	Rappresentanza Commercio
MARIANI Simone	Rappresentanza Industria
MARINI Doriana	Rappresentanza Artigianato
MENICHELLI Giorgio	Rappresentanza Trasporti e spedizioni
MORANDI Andrea	Rappresentanza Servizi alle imprese
NICOLETTI Lorella	Rappresentanza Industria
ORLANDI Francesca	Rappresentanza Industria
PIERPAOLI Marco	Rappresentanza Servizi alle imprese
POLACCO Massimiliano	Rappresentanza Turismo
SABBATINI Graziano	Rappresentanza Artigianato
SANTI Gianfranco	Rappresentanza Agricoltura
SANTORI Andrea	Rappresentanza Industria
SARGENTONI Stefano	Rappresentanza Servizi alle imprese
SERRA Angelo	Rappresentanza Turismo
TOTO' Lorenzo	Rappresentanza Artigianato
TROLI Natascia	Rappresentanza Artigianato
VARAGONA Francesco	Rappresentanza Ass. Tutela Consumatori
VAROTTI Amerigo	Rappresentanza Commercio



## CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE

VICONI Manuela	Presidente Collegio Revisori
MANDOLESI Veruska	Componente Collegio Revisori

### **Assenti giustificati:**

BIANCUCCI Teresa	Rappresentanza Commercio
DE MARINO Vincenzo	Rappresentanza Credito e Assicurazioni
FEDELI Franca	Rappresentanza Industria
LIGLIANI Giorgio	Rappresentanza Artigianato
ROMAGNOLI Alberto	Rappresentanza Liberi professionisti
SANTARELLI Giuseppe	Rappresentanza Organizzazioni sindacali
CANNELLA Marco	Componente Collegio Revisori

Riferisce il Presidente con l'assistenza del Segretario Generale.

Con delibera n.25 del 25/10/2023 il Consiglio prese atto della trasmissione alla Regione Marche da parte del Segretario Generale, con nota prot. 88328 del 02/10/2023, della documentazione - acquisita da questa Camera ai sensi del D.M. n.156/2011 - relativa alla procedura del rinnovo dell'organo consiliare con composizione ridotta, per effetto della norma, da 33 dell'assetto vigente a 25 membri, completando e concludendo così la fase endoprocedimentale attribuita alla competenza camerale e, pertanto, del passaggio di tale procedura in capo alla Regione Marche la quale, come noto, è per legge l'Ente titolare dei relativi atti finali.

Successivamente, con delibera n.30 del 15/12/2023, il Consiglio prese inoltre atto che la Regione Marche non aveva ancora notificato il decreto sulla rappresentatività delle organizzazioni partecipanti nell'ambito dei vari settori e, a tutt'oggi, la situazione è invariata.

Con le medesime delibere il Consiglio prese infine atto di poter continuare ad esercitare le proprie funzioni oltre la scadenza del 31/10/2023, fino alla data di insediamento stabilita dalla Regione Marche per il rinnovato Consiglio e comunque fino al termine massimo del 30 aprile 2024, per effetto dell'articolo 38 della Legge n.273/2002 che recita *"In caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle Camere di commercio, al fine di dare continuità all'attività degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza"*.



Orbene, come in parte previsto ed atteso (vedasi delibere consiliari n.20 del 28/07/2023, n.24 del 22/09/2023, n.25 del 25/10/2023 e n.30 del 15/12/2023) nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 28/02/2024 è stata pubblicata la Legge n.18 del 23/02/2024 di conversione, con modificazioni, del D.L. n.215/2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” - cosiddetto “Milleproroghe” - il cui articolo 17, al comma 1 bis, recita *“Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo e per garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessità territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, la disposizione transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applica agli organi della Camera di commercio delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per la stessa durata la giunta della medesima Camera di commercio è composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Resta fermo il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 25-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Nella procedura in corso per il rinnovo degli organi della Camera di commercio delle Marche, il termine di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è prorogato di ulteriori novanta giorni. L'articolo 12 della citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata”*.

L'applicazione di tale norma comporta che:

- per il mandato 2024-2029, e per quello successivo, il Consiglio della Camera di commercio delle Marche mantiene un numero di membri pari a 33 (30 rappresentanti dei settori economici oltre ai 3 di diritto, uno per le organizzazioni sindacali, uno per le associazioni dei consumatori ed uno in rappresentanza dei liberi professionisti) escludendo la riduzione a 25 (22 rappresentanti dei settori economici più i tre di diritto);



## CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE

- per la stessa durata, la Giunta della Camera di commercio delle Marche è composta dal Presidente e da un numero di membri pari a nove (attualmente è composta dal Presidente e da sette membri);
- il vigente Consiglio oltre ovviamente a Giunta e Presidenza continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla data di insediamento stabilita dalla Regione Marche per il rinnovato Consiglio e comunque fino al termine massimo del 29 luglio 2024 (e non più 30/04/2024), stante il regime di prorogatio già in corso sin dal primo novembre 2023.

Come si ricorda, il mantenimento della composizione a 30 consiglieri oltre ai 3 di diritto era stato auspicato da questo Consiglio con delibera n.9/C.C.del 03/03/2023, al fine di consentire alla Camera di Commercio delle Marche, Camera di particolare complessità, di garantire adeguata, efficace ed esaustiva rappresentazione territoriale e settoriale alle imprese nell'ambito del proprio Consiglio.

Per effetto dell'entrata in vigore di tale norma, la Regione Marche, con nota acquisita al protocollo camerale n.25123 del 12/03/2024, ha chiesto a questa Camera di revisionare, ai soli fini di quanto previsto dal citato articolo 17 comma 1 bis del D.L. n.215/2023 convertito con Legge n.18/2024, la delibera del Consiglio camerale n.8 del 03/03/2023 riguardante l'adozione dell'articolo statutario sulla composizione del consiglio camerale, aggiornando l'assetto compositivo a 30+3 sulla base dei medesimi dati (quelli del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 17/06/22) utilizzati per stabilire, allora, l'assetto a 22+3.

Con la medesima nota, la Regione Marche ha, altresì, comunicato che dopo aver ricevuto il nuovo testo dell'articolo statutario procederà a completare il procedimento di rinnovo camerale - dando seguito ai successivi adempimenti previsti dagli articoli 9 e 10 del D.M. n.156/2011 in capo al Presidente della Giunta regionale - sulla base della documentazione già trasmessa da questa Camera con la citata nota prot. 88328 del 02/10/2023 che, ad ogni buon fine, si riepiloga:

- ❖ i dati e i documenti acquisiti da questa Camera ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. n.156/2011,
- ❖ il prospetto riepilogativo sintetico delle organizzazioni partecipanti in ciascun settore con indicazione del relativo regime di presentazione,
- ❖ il prospetto riepilogativo analitico contenente sia i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore ed i dati del diritto annuale versato dalle imprese, aggregati con riferimento a ciascun elenco di cui all'allegato B presentato dalle organizzazioni (articolo 5, comma 3, del D.M. citato) sia il riepilogo dei dati dichiarati dalle stesse sul numero di imprese e degli occupati.



Oggi, quindi, il Consiglio è chiamato a revisionare ed aggiornare la delibera n.8/C.C. del 03/03/2023 relativa all'articolo statutario sulla composizione del Consiglio camerale, tramite la ripartizione dei 30 seggi in rappresentanza dei settori di attività economica di cui all'articolo 10 comma 2 della Legge n.580/1993 e D.M. 4 agosto 2011 n.155, sulla base dei seguenti dati validati per la Camera di Commercio delle Marche dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto direttoriale in data 17 giugno 2022:

Settori di attività economica	Numero di imprese al 31/12/2021	Indice di occupazione al 2019	Valore aggiunto al 2019 (migliaia di euro)	Diritto annuale Importo versato al 31/12/2021
Agricoltura	26.860	5,0	897.892,29	1.174.752,26
Artigianato	39.688	18,7	4.465.352,05	2.450.512,55
Industria	24.492	23,3	7.409.417,21	2.200.756,28
Commercio	47.321	15,0	3.775.553,15	2.899.684,03
Cooperative	2.415	3,6	626.589,54	174.633,69
Turismo	16.208	8,1	1.396.730,57	844.982,18
Trasporti e spedizioni	5.709	4,0	1.565.528,35	436.542,23
Credito	2.531	1,7	1.050.515,78	192.756,24
Assicurazioni	2.609	0,7	223.928,08	135.584,41
Servizi alle imprese	28.094	15,7	5.199.718,43	2.002.213,89
Altri settori	6.909	4,3	807.168,14	381.077,35
<b>TOTALE</b>	<b>202.835</b>	<b>100,00</b>	<b>27.418.393,60</b>	<b>12.893.495,10</b>

Al fine della ripartizione dei 30 seggi tra i settori economici, la Camera deve procedere ad eseguire le seguenti operazioni evidenziate nella tabella sotto riportata, a partire dai dati sopra validati dal Ministero con il citato Decreto direttoriale:

1. calcolare la percentuale del numero delle imprese di ciascun settore, assumendo come base il numero complessivo delle imprese (COLONNA 1 tabella sotto riportata), ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.M. n.155/11;



2. considerare l'indice di occupazione, rapporto tra il numero degli addetti delle imprese di ciascun settore e il numero degli addetti delle imprese di tutti i settori (COLONNA 2 tabella sotto riportata), ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. g), del D.M. n.155/11;
3. calcolare la percentuale dell'importo del valore aggiunto di ciascun settore, assumendo come base il complessivo valore aggiunto dei diversi settori (COLONNA 3 tabella sotto riportata), ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.M. n.155/11;
4. calcolare la percentuale dell'importo del diritto annuale riscosso di ciascun settore, assumendo come base il complessivo diritto annuale versato dalle imprese dei diversi settori (COLONNA 4 tabella sotto riportata), ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.M. n.155/11;
5. calcolare la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri per ciascun settore (COLONNA 5 tabella sotto riportata), ai sensi dell'art.4, comma 3, del D.M. n.155/11;
6. rapportare la media di cui al precedente punto 5 al quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere (100 rispetto a 30 consiglieri, cioè 3,33) (COLONNA 6 tabella sotto riportata), ai sensi dell'art.4, comma 4 e art.5, comma 1, 1° capoverso, del D.M. n.155/11.

Con l'operazione di cui alla COLONNA 6 della tabella sotto riportata, per ogni settore viene individuato un numero che indica il numero dei consiglieri spettanti al settore.

La norma stabilisce:

- il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque la rappresentanza dei rimanenti settori (articolo 10, comma 4 della Legge n.580/1993 )
- deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società cooperative (articolo 10, comma 2 della Legge n.580/1993 )
- per i soli settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese computata all'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno di tali settori (articolo 10, comma 5 della Legge n.580/1993 e articolo 6 del D.M. n.155/2011)
- gli "Altri settori" di rilevante interesse per l'economia provinciale, di cui al citato articolo 10, comma 2, della Legge n.580/1993, sono individuati considerando i settori economici previsti dalla classificazione ATECO puntualmente indicati nell'allegato A del D.M. n.155/2011 (codici ATECO: P: Istruzione; Q: Sanità e assistenza sociale; R: Attività sportive di intrattenimento e di divertimento; S: Altre attività di servizi; T: Attività di famiglie e



convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze), limitatamente alle attività svolte da imprese, nonché gli altri settori, comparti e aggregati di imprese quando ricoprono un rilevante interesse nell'economia della circoscrizione provinciale, tenuto conto anche dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 dello stesso D.M. (grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche e delle tradizioni locali). A tale proposito la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.441325 del 10.10.2017 precisa, da una parte, che l'eliminazione del settore "Altri settori" appare una scelta discrezionale che in caso di mancata considerazione comporterebbe la mancata rappresentanza in Consiglio delle imprese che operano nei settori economici individuati dai codici ATECO sopra indicati e, dall'altra, che la previsione di un'autonoma rappresentanza per i settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale interessata si configura come una possibilità e non come un obbligo e non vincolata a precisi ed univoci criteri quantitativi.

La norma, infine, concede alcune facoltà per la ripartizione definitiva dei consiglieri (art.5 del D.M. n.155/11):

- per i settori delle Assicurazioni, del Credito, dei Servizi alle imprese, dei Trasporti e spedizioni, del Turismo e per gli Altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, si può fissare, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all'unità nel rapporto calcolato al punto 6) di cui sopra; per i medesimi settori si può inoltre stabilire l'accorpamento della rappresentanza tra più di uno di essi;
- il numero dei consiglieri spettante a ciascuno dei settori può discostarsi per un valore pari a più o meno un consigliere rispetto al numero dei consiglieri risultanti dal calcolo di cui al precedente punto 6), in relazione alle specifiche caratteristiche economiche della provincia;
- è possibile prevedere un'autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia provinciale, tenendo conto dei criteri sopra detti.

Pertanto, sulla base delle considerazioni esposte e per effetto degli arrotondamenti per difetto o per eccesso, applicati tenendo conto dei resti decimali più elevati in ordine decrescente, il Presidente propone la ripartizione dei seggi fra i settori secondo lo schema di cui alla COLONNA 7 della tabella sotto indicata, con l'accorpamento dei due settori Credito e Assicurazioni e con il settore "Altri settori" come definito dall'allegato A al D.M. n.155/2011.

In tal modo, sulla base dei calcoli effettuati, si fornisce una rappresentazione corretta della rilevanza dei settori per l'economia provinciale nel rispetto di tutti i parametri di garanzia delle rappresentanze previste dalla Legge n.580/1993 e D.M. n. 155/2011.



# CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE

Settori di attività economica	Dati decreto ministeriale 17 giugno 2022				Valori percentuali				COLONNA 5 MEDIA aritmetica semplice DEI VALORI %	COLONNA 6 MEDIA DEI VALORI % / QUORUM	COLONNA 7 PROIEZIONE RIPARTIZIONE DEI CONSIGLIERI
	Numero Imprese al 31/12/21	Indice di Occupazione al 2019	Valore Aggiunto al 2019 (migliaia di euro)	Diritto Annuale Importo Versato al 31/12/21	COLONNA 1	COLONNA 2	COLONNA 3	COLONNA 4			
					Numero Imprese al 31/12/21	Indice di Occupazione al 2019	Valore Aggiunto al 2019 (migliaia di euro)	Diritto Annuale Importo Versato al 31/12/21			
Agricoltura	26.860	5,0	897.892,29	1.174.752,26	13,2	5,0	3,3	9,1	7,7	2,2971	2
Artigianato	39.688	18,7	4.465.352,05	2.450.512,55	19,6	18,7	16,3	19,0	18,4	5,5169	5
Industria	24.492	23,3	7.409.417,21	2.200.756,28	12,1	23,3	27,0	17,1	19,9	5,9600	6
Commercio	47.321	15,0	3.775.553,15	2.899.684,03	23,3	15,0	13,8	22,5	18,6	5,5942	6
Cooperative	2.415	3,6	626.589,54	174.633,69	1,2	3,6	2,3	1,4	2,1	0,6323	1
Turismo	16.208	8,1	1.396.730,57	844.982,18	8,0	8,1	5,1	6,6	6,9	2,0804	2
Trasporti e spedizioni	5.709	4,0	1.565.528,35	436.542,23	2,8	4,0	5,7	3,4	4,0	1,1932	1
Credito	2.531	1,7	1.050.515,78	192.756,24	1,2	1,7	3,8	1,5	2,1	0,6206	1
Assicurazioni	2.609	0,7	223.928,08	135.584,41	1,3	0,7	0,8	1,1	1,0	0,2891	1
Servizi alle imprese	28.094	15,7	5.199.718,43	2.002.213,89	13,9	15,7	19,0	15,5	16,0	4,8033	5
Altri settori	6.909	4,3	807.168,14	381.077,35	3,4	4,3	2,9	3,0	3,4	1,0204	1
<b>TOTALE</b>	<b>202.835</b>	<b>100,0</b>	<b>27.418.393,59</b>	<b>12.893.495,10</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>30,0075</b>	<b>30</b>

Infine, il Presidente ricorda l'articolo 10, comma 6, della Legge 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 219/2016, che prevede: *“Del consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali presso la Camera di Commercio”*.

Viene quindi proposto di approvare, ai fini del rinnovo del Consiglio per il mandato 2024-2029, la seguente ripartizione dei 30 seggi tra settori economici oltre ai 3 seggi di diritto:

SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Seggi
AGRICOLTURA	2
ARTIGIANATO	5
INDUSTRIA	6
COMMERCIO	6
COOPERATIVE	1
TURISMO	2
TRASPORTI E SPEDIZIONI	1



CREDITO E ASSICURAZIONI	1
SERVIZI ALLE IMPRESE	5
ALTRI SETTORI	1
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI	1
ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI	1
LIBERI PROFESSIONISTI	1
<b>TOTALE</b>	<b>33</b>

Tale assetto compositivo del Consiglio revisionato in aggiornamento rispetto alla delibera n.8/C.C. del 03/03/2023 sarà inviato alla Regione Marche per i successivi adempimenti previsti dagli articoli 9 e 10 del D.M. n.156/2011 in capo al Presidente della Giunta regionale il cui atto ultimo è il decreto di nomina del Consiglio con la fissazione della data di insediamento.

Al termine il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi.

### **IL CONSIGLIO CAMERALE**

Udito il riferimento del Presidente assistito dal Segretario Generale;

Richiamati:

- gli articoli 10 e 12 della Legge n.580/1993 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 38 della Legge n.273 del 12/12/2002;
- il D.M. n.155/2011 "Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, c. 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580";
- il D.M. n.156/2011 "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580";
- l'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. n.219/2016;
- i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 296 del 20/09/2018 e n. 297 del 26/09/2018 di nomina del Consiglio della Camera di Commercio delle Marche per il quinquennio 2018-2023;



- la nota protocollo 1073659 del 27/09/2018 con cui il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 comma 4 del D.M. n.156/2011, ha comunicato la data di insediamento del Consiglio camerale per il giorno 31/10/2018;
  - il Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico in data 17 giugno 2022 riguardante la validazione dei dati della Camera di Commercio delle Marche relativi ai parametri "numero delle imprese", "indice di occupazione", "valore aggiunto" e "diritto annuale" per i settori individuati all'articolo 10 comma 2 della Legge n.580/1993 e D.M. 4 agosto 2011 n.155;
  - la delibera n.8/C.C. del 03/03/2023 ed il connesso avviso Presidenziale di avvio delle procedure di rinnovo del Consiglio in data 04/05/2023;
  - la delibera n.9/C.C. del 03/03/2023 "Art. 10, comma 1 della Legge n.580/1993, come modificato dal D. Lgs. n. 219/2016 riduzione numero consiglieri: auspicio di modifica";
  - le delibere di Consiglio n.20 del 28/07/2023, n.24 del 22/09/2023, n.25 del 25/10/2023 e n.30 del 15/12/2023 riguardanti l'informativa di aggiornamento sulla procedura di rinnovo;
  - l'articolo 17, comma 1 bis, del D.L. n.215/2023 convertito con Legge n.18 del 23/02/2024;
- Dato atto che, per effetto dell'applicazione di tale ultima norma, come anche richiesto dalla Regione Marche con nota protocollo camerale n.25123 del 12/03/2024, occorre procedere a revisionare la delibera n.8/C.C. del 03/03/2023 riguardante l'adozione dell'articolo statutario sulla composizione del consiglio camerale - inviata dalla Camera alla Regione con nota prot. 88328 del 02/10/2023 unitamente a tutta la documentazione prevista dalla norma - aggiornando l'assetto compositivo a 30+3 sulla base dei medesimi dati (quelli del Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 17/06/22) utilizzati per stabilire, allora, l'assetto a 22+3;

Preso atto della ripartizione sopra illustrata e dato atto che sono stati rispettati tutti i parametri di garanzia delle rappresentanze previste dalla vigente normativa;

Ritenuto, per quanto riguarda la designazione del rappresentante dei liberi professionisti in seno al Consiglio camerale, in assenza di specifiche indicazioni normative conseguenti all'abolizione della Consulta dei liberi professionisti di cui all'art.10 comma 6 della Legge n.580/1933 per effetto del D.Lgs. n.219/2016, di dare mandato al Presidente camerale di concordare con il Presidente della Regione Marche, ente titolare degli atti finali della procedura di rinnovo, le modalità di individuazione di tale componente;

Con il voto dei due terzi dei componenti, all'unanimità, per appello nominale effettuato dal Presidente;



### DELIBERA

1. di prendere atto dell'entrata in vigore dell'articolo 17, comma 1 bis, del D.L. n.215/2023 convertito con Legge n.18 del 23/02/2024 in base al quale, per il mandato 2024-2029, e per il successivo, il Consiglio della Camera di commercio delle Marche mantiene un numero di membri pari a 33 (30 rappresentanti dei settori economici oltre ai 3 di diritto, uno per le organizzazioni sindacali, uno per le associazioni dei consumatori ed uno in rappresentanza dei liberi professionisti) escludendo la riduzione a 25 (22 per i settori economici più i 3 di diritto);
2. di revisionare, come richiesto dalla Regione Marche con nota prot. camerale n.25123 del 12/03/2024, la delibera del Consiglio camerale n.8 del 03/03/2023 riguardante l'adozione dell'articolo statutario sulla composizione del consiglio camerale - inviata dalla Camera alla Regione con nota prot. 88328 del 02/10/2023 unitamente a tutta la documentazione prevista dalla norma - aggiornando l'assetto compositivo a 30+3 sulla base dei medesimi dati (quelli del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 17/06/22) utilizzati per stabilire, allora, l'assetto a 22+3;
3. di adottare l'articolo statutario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto (che sostituisce, aggiornandolo integralmente, quello adottato con delibera n.8/C.C. del 03/03/2023) relativo alla composizione del Consiglio con la ripartizione dei 30 seggi tra settori economici, in base ai dati validati dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto direttoriale del 17/06/2022, oltre ai 3 seggi di diritto;
4. di trasmettere la presente delibera alla Regione Marche per i successivi adempimenti previsti dagli articoli 9 e 10 del D.M. n.156/2011 in capo al Presidente della Giunta regionale il cui atto ultimo è il decreto di nomina del Consiglio con la fissazione della data di insediamento;
5. di dare mandato al Presidente camerale di concordare con il Presidente della Regione Marche, ente titolare degli atti finali della procedura di rinnovo, le modalità di individuazione del rappresentante dei liberi professionisti in seno al Consiglio camerale, in assenza di specifiche indicazioni normative conseguenti all'abolizione della Consulta dei liberi professionisti di cui all'art.10 comma 6 della Legge n.580/1933 per effetto del D.Lgs. n.219/2016;



6. di prendere atto che, per effetto della norma di cui al punto 1, il vigente Consiglio e gli altri organi di amministrazione attiva continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla data di insediamento stabilita dalla Regione Marche per il rinnovato Consiglio e comunque fino al termine massimo del 29 luglio 2024;
7. di pubblicare la presente delibera all'albo camerale on line.

Visto per la legittimità:  
Il Segretario Generale  
Dott. Fabrizio Schiavoni

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fabrizio Schiavoni

*Atto sottoscritto con firma digitale*

*(artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)*

IL PRESIDENTE

Gino Sabatini

*Atto sottoscritto con firma digitale*

*(artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)*

GEDOC: GDOC1\_F\_ 2384524

Descrizione fascicolo: *(Consiglio camerale del 11 aprile 2024)*

Area 1 - *Segreteria Generale*

Dirigente: *Dott. Fabrizio Schiavoni*

Responsabile del procedimento / PO: *(Fabio Mongaretto - Segreteria Generale)*



## ALLEGATO A

### STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE

#### Articolo “Composizione del Consiglio camerale”

1. Il numero dei componenti il Consiglio della Camera di Commercio delle Marche è pari a trentatré (33) così ripartito:
  - trenta (30) consiglieri in rappresentanza dei seguenti settori economici:

Settori di Attività Economica	Numero Consiglieri
Agricoltura	2
Artigianato	5
Industria	6
Commercio	6
Cooperative	1
Turismo	2
Trasporti e spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	5
Altri settori	1
totale	30

- un (1) consigliere in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
  - un (1) consigliere in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
  - un (1) consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti.
2. La determinazione del numero dei consiglieri, spettanti a ciascuno dei settori economici indicati all'art.10 comma 2 della Legge n.580/1993 e ss.mm.ii., è regolata dal D.M. n.155/2011.
  3. Il numero di consiglieri in rappresentanza dei settori agricoltura, artigianato, industria e commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque la rappresentanza dei settori indicati all'art.10 comma 2 della Legge n.580/1993 e ss.mm.ii..
  4. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.



5. Nel Consiglio è assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese all'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori agricoltura, industria e commercio.
6. L'organizzazione imprenditoriale, o raggruppamento, a cui sono attribuiti complessivamente per ciascun settore per cui concorre più di due rappresentanti, ne designa almeno un terzo di genere diverso da quello degli altri, con il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore.